



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/16 DEL 31.12.2020

Oggetto: Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Ripartizione delle risorse aggiuntive previste all'art. 11, comma 1 della L.R. n. 30/2020. Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente premette che con la legge regionale n. 10 del 12.3.2020 (legge di stabilità 2020), all'art. 3, comma 2, lett. b) è stata autorizzata, per l'annualità 2020, una spesa pari a euro 4.000.000 destinata all'erogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore delle Amministrazioni comunali che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/5 del 7 luglio 2020 è stata programmata la ripartizione delle suddette risorse secondo criteri, stabiliti nell'allegato A, che tengono conto del numero di disoccupati nel medesimo settore e, relativamente ai contributi già concessi, dello stato di attuazione degli interventi e della rendicontazione delle spese sostenute.

In attuazione alla citata deliberazione, previa necessaria istruttoria documentale, è stata approvata dai competenti Uffici regionali la graduatoria dei comuni beneficiari (pubblicata nel sito istituzionale in data 31.7.2020), provvedendo all'attribuzione del punteggio, previa verifica dello stato di attuazione degli interventi e della presentazione della rendicontazione effettuate entrambe sulla base della documentazione trasmessa dai comuni entro i termini di presentazione della domanda di contributo, secondo quanto indicato nell'allegato A della deliberazione citata.

L'Assessore fa presente che, a seguito della segnalazione da parte di diverse Amministrazioni comunali, anche tramite l'ANCI Sardegna, di rilevanti criticità operative incontrate nella presentazione della domanda di contributo a motivo dei ristretti termini di scadenza stabiliti dalla Delib.G.R. n. 34/5, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 39/18 del 30.7.2020, ha deciso di accogliere le ulteriori domande di contributo pervenute successivamente alla scadenza del 14 luglio, fissata dalla precedente deliberazione n. 34/5, ammettendo le domande presentate nel periodo dal 15 luglio al 20 agosto 2020. Tali domande, coerentemente con quanto previsto dalla citata



deliberazione n. 39/18, hanno dato origine a uno specifico elenco nel quale sono confluite anche le domande validamente presentate entro il 14 luglio dai Comuni ma che l'insufficienza delle risorse finanziarie non ha permesso di assegnare.

L'Assessore ricorda ancora che la richiamata deliberazione n. 39/18 stabiliva che l'elenco così redatto non avrebbe costituito graduatoria ma, in presenza di ulteriori risorse finanziarie, avrebbe potuto determinare a favore di tutti i comuni beneficiari l'assegnazione di un contributo di uguale importo quantificato in euro 45.000, pari a quello previsto dalla citata Delib.G.R. n. 34/5 per l'ultima fascia di finanziamento.

La recente L.R. n. 30 del 15.12.2020, all'art. 11 comma 1, autorizza, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.395.000 al fine di ampliare l'elenco dei comuni beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 10 del 2020, garantendo la necessaria copertura finanziaria, di provvedere all'assegnazione dei relativi contributi a favore dei 31 comuni che validamente ne avevano fatto richiesta ai sensi delle citate deliberazioni n. 34/5 e n. 39/18, come indicati nella tabella allegata della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assessore rammenta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 87 della L.R. n. 6/1987, come modificato dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 5/1989, i Comuni saranno tenuti a realizzare i progetti che prevedano l'utilizzazione del contributo concesso secondo i seguenti parametri:

- una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;
- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.

I Comuni beneficiari dei contributi potranno eseguire i seguenti lavori di manutenzione forestale che non comportino una modificazione delle situazioni naturali, non siano configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto:

- a) interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi



- delle lavorazioni agricole accessorie, nonché lavori di realizzazione e manutenzione di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali;
- b) lavori fitosanitari nel settore forestale;
 - c) opere di prevenzione del rischio incendi, e interventi di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestale danneggiato da eventi atmosferici avversi o da incendi, lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi;
 - d) semplici lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla sistemazione di piccole frane, scarpate, viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, sentieri, piste di esbosco, ruscelli e piccoli corsi d'acqua;
 - e) lavori di sistemazioni idraulico forestale consistenti in interventi integrati di ricostituzione e cura dei boschi, di consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque.

I Comuni potranno realizzare i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati e potranno affidare la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi anche a soggetti non appartenenti all'Agenzia Forestas; in tale caso i Comuni potranno approvare le progettazioni previo parere di conformità espresso dall'Agenzia Forestas alle tipologie di lavori previsti dalla presente deliberazione e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le autorizzazioni e i nulla osta di legge (L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 3, comma 2, lettera b), punto 2), come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera g), della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009 e dall'art. 1, comma 28, della L.R. n. 6/2012).

I programmi di forestazione potranno essere predisposti e diretti dall'Agenzia Forestas della Sardegna, che fornirà anche gratuitamente le piante, previa deliberazione di perimetrazione delle aree da parte dei Comuni destinatari del contributo.

In merito alle modalità di reclutamento del personale i Comuni potranno procedere con l'attuazione diretta del cantiere o, in caso non abbiano disponibilità di spazi assunzionali, con l'affidamento riservato a cooperative sociali di tipo B ovvero con l'affidamento a cooperative forestali nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate in materia e nel rispetto delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 50 /2016.

Si richiama l'obbligo per i Comuni, in quanto beneficiari di finanziamenti regionali, di provvedere nel caso di indizione di procedure di gara per lavori, servizi e forniture, all'adozione e utilizzo del Patto di integrità, ai sensi di quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 30/16 del 16.6.2015.



La mera gestione dei lavori potrà essere effettuata anche in forma associata ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, ma i contributi e la rendicontazione dovranno essere in ogni caso disposti per singolo Comune.

L'Assessore prosegue precisando che i lavori oggetto del contributo devono essere avviati dagli enti beneficiari entro l'1.10.2021. L'avvio dei lavori deve essere certificato dal Direttore dei Lavori e contestualmente comunicato al servizio competente della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente. La mancata trasmissione della documentazione, alla data indicata, comporta la revoca del contributo assegnato e il disimpegno delle somme nel bilancio regionale.

Il contributo assegnato a ciascun Comune viene erogato in unica soluzione.

L'Ente beneficiario all'atto della presentazione del documento attestante l'avvio dei lavori inerenti l'annualità 2020 e comunque previa dimostrazione dell'avvio di tutti i lavori inerenti le precedenti annualità e la presentazione della rendicontazione e del certificato di regolare esecuzione relativamente agli interventi fino all'annualità 2017, deve espressamente trasmettere la richiesta di pagamento del contributo secondo la modulistica comunicata dal servizio competente della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

La rendicontazione finale inerente l'utilizzo del contributo 2020 dovrà essere presentata entro 18 mesi dall'avvio dei lavori.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare il programma di ripartizione, secondo i criteri richiamati in premessa, delle risorse aggiuntive previste all'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020 per l'annualità 2020, pari a euro 1.395.000, stanziato nel cap. SC02.0890 C.D.R. 00.05.01.01, Missione 9, Programma 05, del Bilancio regionale 2020, per gli interventi relativi all'aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni beneficiari come indicati nella tabella allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



- di stabilire, in particolare:
1. l'obbligo per i Comuni beneficiari di provvedere all'avvio dei lavori relativi ai contributi assegnati per le finalità descritte nella presente deliberazione entro l'1.10.2021 e alla presentazione della rendicontazione finale inerente l'utilizzo degli stessi entro 18 mesi dall'avvio dei lavori, pena la decadenza del contributo concesso;
 2. di erogare il contributo assegnato a ciascun Comune in unica soluzione all'atto della presentazione del documento attestante l'avvio dei lavori inerenti l'annualità 2020, su richiesta dell'Ente beneficiario e comunque previa dimostrazione dell'avvio di tutti i lavori inerenti le precedenti annualità e la presentazione della rendicontazione e del certificato di regolare esecuzione relativamente agli interventi fino all'annualità 2017;
 3. l'obbligo per i Comuni, in quanto beneficiari di finanziamenti regionali, di provvedere nel caso di indizione di procedure di gara per lavori, servizi e forniture, all'adozione e utilizzo del Patto di integrità, ai sensi di quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 30/16 del 16.6.2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas